

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2007

**recante modifica della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia**

[notificata con il numero C(2007) 1567]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/231/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/502/CE della Commissione <sup>(2)</sup> prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.

(2) La decisione 2006/502/CE è applicabile per soli 12 mesi decorrenti dalla data di notifica. La decisione può tuttavia essere prolungata per periodi addizionali in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE.

(3) Alla luce dell'esperienza maturata fino ad oggi e della mancanza di un atto comunitario permanente riguardo alla sicurezza degli accendini è opportuno confermare la validità della decisione per ulteriori 12 mesi.

(4) La decisione 2006/502/CE proibisce la commercializzazione di accendini non a prova di bambino e di accendini fantasia a decorrere dall'11 marzo 2007. Successivamente a tale data gli accendini non sicuri a prova di bambino e gli accendini fantasia possono tuttavia essere forniti ai consumatori fino all'esaurimento delle scorte. Giacché gli accendini non a prova di bambino e gli accendini fantasia rappresentano un serio rischio, la fornitura di simili accendini ai consumatori dovrebbe essere proibita.

(5) Per l'applicazione delle misure stabilite dalla presente decisione si dovrebbero concedere periodi di transizione

quanto più brevi possibile, in linea con la necessità di prevenire ulteriori incidenti pur tenendo conto dei vincoli tecnici e della necessità di assicurare la proporzionalità. Periodi di transizione sono inoltre richiesti dagli Stati membri per assicurare che le disposizioni siano applicate in modo efficace. Di conseguenza il divieto di fornire ai consumatori accendini non a prova di bambino e accendini fantasia dovrebbe applicarsi un anno dopo l'entrata in vigore del divieto di commercializzare tali prodotti.

(6) Occorre dunque modificare in questo senso la decisione 2006/502/CE.

(7) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2006/502/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3. Gli Stati membri assicurano che esclusivamente accendini a prova di bambino vengano forniti ai consumatori a decorrere dall'11 marzo 2008.

4. Gli Stati membri proibiscono la fornitura di accendini fantasia ai consumatori a decorrere dall'11 marzo 2008.»

2) All'articolo 6 il paragrafo 2 è sostituito dalla dicitura seguente:

«2. La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2008.»

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2007 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2007.

*Per la Commissione*  
Meglena KUNEVA  
*Membro della Commissione*

---